



## TITOLO I

### **COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA**

**Art. 1 - Costituzione del gruppo "Agenti Groupama Italia"** - E' legalmente costituito il gruppo Agenti Groupama Italia (A.G.IT.). A.G.IT. aderisce al Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazioni, impegnando gli Organi Direttivi del Gruppo alla partecipazione diretta alle attività sindacali. L'ordinamento interno ed il suo funzionamento sono disciplinati dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge.

**Art. 2 - Scopi** - Gli scopi del Gruppo Agenti sono:

A) Tutelare gli interessi degli iscritti nei confronti della preponente, delle eventuali imprese collegate e di tutti gli Enti Pubblici e privati;

B) Stipulare accordi collettivi erga omnes;

C) Promuovere iniziative tese a migliorare ed aggiornare la preparazione tecnico, professionale e gestionale degli iscritti;

D) Promuovere iniziative atte a stimolare e migliorare le politiche commerciali, tecniche e gestionali della Compagnia;

E) Sviluppare lo spirito di colleganza, amicizia, solidarietà fra gli iscritti ed attivarsi per dirimere i contrasti che dovessero insorgere fra gli stessi;

F) Attivarsi per il miglioramento del servizio assicurativo;

G) Mantenere il collegamento, nell'interesse degli iscritti, con ogni Organizzazione di categoria sia nazionale, sia internazionale;

H) Tutelare ed assistere l'iscritto ed eventualmente i suoi eredi, in ogni caso, sino alla totale soddisfazione dei diritti previsti dal Contratto d'agenzia e dagli accordi di categoria.

**Art. 3 - Durata** - La durata del Gruppo Agenti è a tempo indeterminato.

## TITOLO II

### **ISCRIZIONE - OBBLIGHI - QUOTE ASSOCIATIVE**

**Art. 4 - Iscrizione al Gruppo** - Fanno parte del Gruppo, gli agenti in libera gestione della società GROUPAMA Assicurazioni. Qualora l'attività d'Agente d'assicurazione sia esercitata da una società, l'iscrizione al Gruppo è concessa a chi è delegato agli affari assicurativi.

L'iscrizione al Gruppo decorre contestualmente alla data di sottoscrizione del Contratto d'Agenzia, salvo volontà contraria, espressa per iscritto.

**Art. 5 - Obblighi dell'associato** - L'iscritto s'impegna:

- A) Ad accettare ed osservare tutte le norme del presente Statuto;
- B) Ad attenersi a tutte le delibere assunte dagli Organi competenti;
- C) Ad essere in regola con la quota associativa deliberata a norma del presente Statuto;
- D) A non arrecare danno al prestigio ed agli interessi degli associati.

**Art. 6 - Perdita della qualità d'associato** - La qualità d'associato si perde:

per dimissione, da presentare per iscritto al Presidente del Gruppo;

per scioglimento del contratto d'Agenzia;

per morosità;

per morte;

per espulsione.

**Art. 7 - Quota associativa** - L'ammontare della quota associativa è stabilita dal Direttivo Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza. La mancata corresponsione della quota associativa entro il 30 aprile d'ogni anno, è causa della perdita della qualità d'associato. Parte dell'ammontare della quota associativa, è attribuita ad ogni Assemblea regionale, secondo quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza e comunque nella misura minima del 10%.

### TITOLO III

#### **ORGANI DEL GRUPPO**

**Art. 8 - Organi del Gruppo** - Sono organi del Gruppo:

L'Assemblea Nazionale;

L'Ufficio di Presidenza;

Il Presidente del Gruppo;

Il Direttivo Nazionale;

Il Rappresentante Regionale;

Il Collegio giurisdizionale, di controllo e di garanzia statutaria;

Il Collegio d'appello;

Il Collegio dei revisori dei Conti;

Il Comitato tutela creditori (L.C.A. ex Gruppo Tirrena);

**Art. 9 - L'Assemblea Nazionale** - L'Assemblea nazionale è composta da tutti gli iscritti al Gruppo. Ogni iscritto ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega rilasciata da altro iscritto al Gruppo. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea, in sostituzione dell'iscritto, a persona munita di procura speciale autenticata. Il delegato si surrogherà all'iscritto, a tutti gli effetti, compreso il diritto di voto, ad eccezione della sola eleggibilità passiva. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti il 50%, più uno degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

**Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea Nazionale** - L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente del Gruppo:

A) In via ordinaria ogni anno;

B) In via straordinaria, con delibera dell'Ufficio di Presidenza, o su richiesta scritta di almeno 1/4 degli iscritti.

La convocazione dell'Assemblea é effettuata tramite comunicazione con data certa (fax, e\_mail, sms, raccomandata) spedita almeno trenta giorni prima della riunione; deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare all'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea straordinaria, con carattere d'urgenza, può essere effettuata con preavviso di soli sette giorni, con le stesse modalità utilizzate per la convocazione ordinaria.

**Art. 11 - Funzionamento dell'Assemblea Nazionale** - L'Assemblea Nazionale è insediata dal Presidente del Gruppo, il quale comunica la nomina della Commissione Verifica Poteri, eletta precedentemente dal Direttivo Nazionale. L'Assemblea Nazionale, validamente costituita, elegge immediatamente l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea composta da:

Il Presidente;

I due Vice Presidenti;

Il Segretario;

La Commissione per la stesura della mozione finale, composta da almeno tre iscritti, non candidati;

La Commissione di scrutinio é composta da almeno tre iscritti non candidati.

**Art. 12 - Poteri dell'Assemblea Nazionale** - L'Assemblea Nazionale, esprime la volontà degli iscritti ed indica le linee della politica generale del Gruppo; in particolare:

1) Delibera sugli argomenti di carattere generale che interessino specificamente il Gruppo e/o gli iscritti;

- 2) Approva il bilancio consuntivo e preventivo, predisposto dal Direttivo Nazionale;
- 3) Delibera le modifiche statutarie proposte dal Direttivo Nazionale;
- 4) Delibera la messa in liquidazione del Gruppo;
- 5) Elege il Presidente e 8 componenti della sua lista, con gli incarichi agli stessi affidati;
- 6) Elege il Collegio giurisdizionale, di controllo e di garanzia statutaria;
- 7) Elege il Collegio d'Appello; 8) Elege il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 9) Elege il Comitato tutela dei Creditori (L.C.A. ex Gruppo Tirrena);
- 10) Elege il Presidente, i Vice Presidenti, ed il Segretario dell'Assemblea;
- 11) Elege la Commissione di scrutinio;
- 12) Elege la Commissione per la stesura della mozione finale;
- 13) Nomina, su proposta del Direttivo Nazionale, Socio Onorario, l'Agente cessato che si sia distinto per particolari meriti nei confronti della categoria.
- 14) Approva la Mozione Finale.

**Art. 13 - Ufficio di Presidenza** - è composto:

Dal Presidente;

Dal Vice Presidente;

Dal Coordinatore della Presidenza;

Da sei componenti;

Il Vice Presidente assume, in caso di dimissioni o impedimento del Presidente tutti i suoi poteri. Per il caso di dimissioni, il Vice Presidente, convoca entro 40 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria per

l'elezione dei nuovi Organismi di cui all'art.8

Il Coordinatore della Presidenza cura i rapporti organizzativi con gli interlocutori istituzionali dell'Ufficio di Presidenza.

**Art. 14 - Poteri dell'Ufficio di Presidenza** - L'Ufficio di Presidenza, ha poteri di gestione del Gruppo, eccetto ciò che per Legge o per Statuto è d'esclusiva competenza dell'Assemblea e del Direttivo Nazionale. Ciò in ossequio alle linee programmatiche, contenute nella Mozione finale, scaturita in sede di Assemblea Nazionale.

**ART. 15 - Il Presidente del Gruppo** - Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea nazionale, nella lista che ha ottenuto il maggior suffragio ai sensi e per gli effetti del successivo art. 30.

**Il Presidente:**

A) Ha la rappresentanza legale del Gruppo di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;

B) Può nominare in caso di necessità, consulenti, anche esterni, oltre che avvocati e procuratori alle liti;

C) Designa rappresentanti del Gruppo in Enti, Istituti ed Organismi;

D) Convoca l'Assemblea Nazionale e la presiede sino alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza;

E) Convoca e presiede il Direttivo Nazionale;

F) Convoca senza formalità alcuna e presiede l'Ufficio di Presidenza;

G) Convoca le Assemblee Regionali elettive entro 30 (trenta) giorni dall'Assemblea Nazionale con preavviso di 10 (dieci) giorni;

H) Può convocare tutti gli organi A.G.IT.;

I) Può avvalersi della collaborazione di iscritti che svolgano la funzione di segretario e/o di tesoriere.

L) Nomina il Responsabile del Centro Studi, quale supporto tecnico scientifico a supporto delle politiche A.G.IT..Detto incarico può esser ricoperto anche da un componente dell'Ufficio di Presidenza.

**Art. 16 - Direttivo Nazionale** - Il Direttivo Nazionale ha la funzione di sintesi delle politiche programmatiche A.G.IT.. E' composto da: I componenti l'Ufficio di Presidenza; I Presidenti degli Organi Collegiali; Dai Rappresentanti Regionali; Dal Responsabile del Centro Studi.

**Art. 17 - Convocazione del Direttivo Nazionale** - Il Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente del Gruppo: La Convocazione dovrà avvenire con le stesse modalità previste all'art.10

A) In via ordinaria, almeno due volte l'anno;

B) In via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta dei componenti di almeno 2/3 dei componenti.

La convocazione deve essere trasmessa con avviso certo di ricevuta, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione e con preavviso di almeno sette giorni. In caso d'urgenza, il termine di cui sopra sarà ridotto a tre giorni.

**Art. 18 - Poteri del Direttivo Nazionale** - Il Direttivo Nazionale attua le istanze politico-economiche e tecniche in seno all'organismo, deliberate dall'Assemblea Nazionale degli iscritti. Determina le quote associative; Stipula accordi collettivi; Presenta i bilanci consuntivi e preventivi all'Assemblea Nazionale; Propone la nomina di Soci Onorari.

**Art. 19 - Assemblee Regionali** - Le assemblee regionali riuniscono gli iscritti di ciascuna regione. Gli iscritti delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, costituiscono unica Assemblea Regionale. Gli iscritti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, costituiscono unica assemblea regionale denominata Triveneto. Gli iscritti delle province di Rieti, Roma e Viterbo, costituiscono l'Assemblea Regionale denominata Lazio Nord. Gli iscritti delle province di Frosinone e Latina, costituiscono l'Assemblea Regionale denominata Lazio Sud. Gli iscritti delle regioni Abruzzo e Molise costituiscono unica assemblea regionale.

**Art. 20 - Poteri dell'Assemblea Regionale** - Spetta all'Assemblea Regionale: Eleggere il Rappresentante regionale nei trenta giorni successivi all'Assemblea Nazionale, elettiva. Proporre, all'Ufficio di Presidenza, delibere di carattere associativo. Approvare il consuntivo annuale di spesa per la quota attribuita alla Regione.

**Art. 21 - Norme e convocazione dell'Assemblea Regionale** - L'Assemblea Regionale è convocata dal Rappresentante almeno tre volte l'anno, nonché su richiesta scritta di almeno 1/3 degli associati della regione. La convocazione dovrà avvenire con le stesse modalità previste all'art.10

**ART. 22 - Poteri del Rappresentante Regionale -**

A) Rappresenta A.G.IT. nel Territorio;

B) Attua le politiche stabilite in Assemblea Nazionale, promuovendo azioni tese alla realizzazione degli scopi associativi generali e territoriali, coordinandosi, occorrendo, con l'Ufficio di Presidenza;

C) Nomina l'Osservatorio Regionale a supporto della sua azione;

D) Mantiene il contatto con i colleghi della regione;

E) Convoca e presiede le Assemblee Regionali con obbligo di comunicare la convocazione all'Ufficio di Presidenza;

F) Sottoscrive il verbale dell'Assemblea Regionale che dovrà essere trasmesso entro 10 giorni all'Ufficio di Presidenza;

G) Predisporre il consuntivo annuale di spesa, per la quota attribuita alla regione e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

H) Rappresenta il Centro Studi a livello regionale;

I) Redige e trasmette il consuntivo annuale di spesa relativa alla quota attribuita alla Regione

**ART.23 - Il Collegio giurisdizionale di controllo e di garanzia statutaria** - Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea nazionale. I componenti effettivi eleggono nel loro ambito il Presidente del Collegio.

**Art. 24 - Funzioni del Collegio giurisdizionale di controllo e di garanzia statutaria** - Il Collegio esamina, dirime e giudica secondo equità, quale arbitro irrituale, questioni che riguardano:

A) La disciplina associativa ed il mancato rispetto dello Statuto;

B) La correttezza morale e professionale degli associati e gli Organi collegiali. Il Collegio agisce di propria iniziativa su segnalazioni scritte di qualsiasi interessato o per specifico incarico delle parti.

Il Collegio opera il controllo sull'azione degli Organi esecutivi A.G.IT., teso alla verifica del rispetto delle deliberazioni assembleari. Vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni collegiali.

**Art. 25 - Procedure del Collegio giurisdizionale di controllo e di garanzia statutaria -**

Il Collegio è tenuto ad informare l'interessato dell'avvenuta apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, invitandolo a presentare una memoria difensiva. Qualora risulti vano il tentativo di bonario componimento o l'invito ad eliminare il motivo del contendere, il Collegio emette la propria decisione e in caso di condanna, irrognerà le seguenti sanzioni:

A) richiamo;

B) censura;

C) espulsione.

Avverso le decisioni del Collegio Giurisdizionale, è ammesso ricorso al Collegio d'Appello, da proporre al suo Presidente non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione recante la decisione. Il ricorso non sospende gli effetti della decisione.

**Art. 26 - IL Collegio d'Appello** - Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale. I componenti effettivi, eleggono il Presidente.

**Art. 27 - Funzioni del Collegio d'Appello** - Il Collegio delibera sui ricorsi proposti avverso le decisioni del Collegio giurisdizionale, giudicando secondo equità ed in piena libertà procedurale. Il Collegio d'Appello discuterà il ricorso nel termine di trenta giorni dal ricevimento, comunicando la decisione nei trenta giorni successivi. Le decisioni del Collegio d'Appello sono inoppugnabili. Decide su ogni controversia di natura interpretativa, applicativa ed esecutiva eventualmente insorta tra gli associati anche nei confronti degli organi del gruppo, in dipendenza del presente Statuto. Avverso la decisione non è ammesso ricorso.

**Art. 28 - Il Collegio dei Revisori dei Conti** - Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Nazionale ed è costituito da tre componenti effettivi, fra i quali è eletto il Presidente, e da due componenti supplenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha l'obbligo di:

A) Vigilare sulle deliberazioni collegiali di natura finanziaria;

B) Controllare l'amministrazione del Gruppo, accertare la regolare tenuta della contabilità e verificare che, alle risultanze di questa, corrispondano i dati di bilancio d'esercizio;

C) Controllare, almeno ogni semestre, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori di proprietà del Gruppo;

D) Relazionare, con documento scritto, l'Assemblea Nazionale, sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, formulando un parere circa l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi.

Gli accertamenti i rilievi e le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere annotati in un apposito libro dei verbali.

## TITOLO IV

### **VOTAZIONI**

**Art. 29 - Votazioni ed elezioni** - Le votazioni avvengono, a giudizio di chi presiede, per alzata di mano, per divisione, per appello nominale in forma palese o segreta. Le votazioni per elezioni a cariche e per le designazioni ad incarichi o commissioni, avvengono a scrutinio segreto, eccetto che per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale e per le commissioni congressuali.

Le delibere degli Organi collegiali sono prese a maggioranza dei voti, salvo che lo Statuto disponga diversamente. Ai fini del calcolo della maggioranza non si computano le astensioni e le schede bianche e nulle. Quando la votazione avviene in modo palese, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

L'elezione del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza, da parte dell'Assemblea nazionale, avviene con presentazione di liste sottoscritte da almeno 50 associati aventi diritto al voto, con l'elencazione dei 9 candidati, con l'indicazione del candidato alla carica di Presidente, di quella di Vice Presidente, del Coordinatore alla Presidenza e dei sei componenti, sulla base di una dichiarazione programmatica tesa al raggiungimento degli scopi associativi di A.G.IT..

Le liste dovranno essere depositate, per la sottoscrizione, presso la Commissione Verifica Poteri che raccoglierà le adesioni. L'elezione si attua con voto di lista.

A) Se vengono presentate più liste, risulteranno eletti i candidati della lista che avrà riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, si procederà ad ulteriore votazione;

B) Se vengono presentate più di due liste, risulteranno eletti i candidati della lista che avrà riportato il maggior numero dei voti, purché non inferiore al 50% più uno dei votanti.

Nel caso in cui nessuna lista avrà abbia raggiunto il quorum indicato, si procederà al ballottaggio tra le

due liste che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verranno ammesse al ballottaggio le liste che abbiano riportato il maggior numero di sottoscrittori e si procederà, quindi, ai sensi del punto A) del presente articolo.

L'elezione del Collegio Giurisdizionale, di Controllo e di Garanzia Statutaria, del Collegio d'Appello, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Creditori, avviene con presentazione di liste comprendenti i tre candidati effettivi e i due supplenti.

Risulteranno eletti i candidati della lista che avrà riportato il maggior numero di preferenze. Le elezioni delle cariche negli Organi A.G.IT., in Assemblea Nazionale, dovranno avvenire nel seguente ordine:

A) Collegio Giurisdizionale di controllo e garanzia statutaria; Collegio d'Appello; Collegio dei Revisori dei Conti; Comitato tutela dei creditori;

B) L'Ufficio di Presidenza;

**Art. 30 - Gli Scrutatori** - Per ogni riunione nella quale si deve procedere a votazione per scrutinio segreto, sono eletti tre scrutatori i quali, nominato il Presidente, devono procedere alla consegna delle schede di voto, siglare le schede, assistere al regolare funzionamento delle operazioni di voto, effettuarne lo spoglio, redigere e firmare il verbale della votazione. Gli scrutatori non possono essere candidati a rivestire cariche sociali.

**Art. 31 - Durata delle cariche - Rieleggibilità - Decadenza** - Tutte le cariche hanno durata di due anni e decadono con la convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva, ad eccezione del Presidente A.G.IT., che resta in carica sino all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale.

**Art. 32 - Incompatibilità** - E' stabilito il principio generale dell'incompatibilità a ricoprire più cariche in seno al Gruppo.

**Art. 33 - Modifiche statutarie** - Le modifiche del presente Statuto possono essere apportate dall'Assemblea nazionale, con delibere approvate da almeno due terzi dei votanti, purché rappresentino il 50% più uno degli iscritti.

**Art. 34 - Scioglimento del Gruppo** - L'Assemblea Nazionale, riunita in via straordinaria, può deliberare lo scioglimento del Gruppo con il voto favorevole di almeno 3/4 degli iscritti. Con la delibera di scioglimento, ed a maggioranza semplice, vengono nominati il liquidatore e fissati i criteri e le modalità per la suddivisione dei beni.

## Norme Transitorie

i colleghi del G.A.G. che confluiscono nel GANT (A.G.IT.), con la denominazione sociale modificata, per consentire loro di partecipare di diritto al Congresso Elettivo Ordinario convocato per il giorno 14 ottobre 2010, alle ore 23,30 in prima convocazione ed il giorno 15 ottobre 2010 alle ore 9,30 in seconda convocazione;

sono automaticamente e di diritto neoiscritti ed eleggibili nel GANT (A.G.IT.), tutti gli iscritti G.A.G. a far data dalla delibera di scioglimento dello stesso, purché in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso versata al G.A.G.